

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 37156/14008

STATUTO UNITEL SARDEGNA

Articolo 1

Oggetto

1. Il "Consorzio Interuniversitario per l'Università Telematica della Sardegna", denominato brevemente "Unitelsardegna", costituito il 19 aprile 2005 con atto convenzionale dell'Università di Cagliari e dell'Università di Sassari, si propone prioritariamente di promuovere, progettare, implementare, erogare, così come organizzare, coordinare, tutto quanto occorrente, necessario od utile al fine della realizzazione di:

a. iniziative di istruzione universitaria e di alta formazione post-laurea, mediante l'utilizzazione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), in funzione di servizio per le università consorziate e in collegamento con i corsi di laurea degli Atenei di Cagliari e Sassari;

b. iniziative di formazione continua e professionale, in un'ottica di life long learning, rivolte sia al settore pubblico, sia al settore privato, che prevedano il ricorso integrale o parziale alla didattica on line e alle TIC;

c. attività di studio, documentazione e attuazione di progetti che implicino il ricorso, in via esclusiva ovvero in modo strumentale, alle nuove tecnologie per l'istruzione, la formazione, la raccolta, la diffusione e la valorizzazione di documentazioni e studi.

A tal fine il Consorzio potrà partecipare nelle forme del caso a progetti, iniziative, attività, di natura simile, complementare e connessa a quelle appena descritte, avviate o condotte da altri operatori pubblici o

privati.

2. Il Consorzio non ha finalità di lucro e gli eventuali utili sono reinvestiti per le finalità di carattere scientifico e didattico.

3. Il Consorzio ha sede legale in Cagliari.

4. Con deliberazione del consiglio direttivo, previo parere favorevole dei soci fondatori, potranno essere istituite ulteriori sedi operative e uffici.

Articolo 2

Università consorziate

1. Fanno parte del Consorzio:

a. le Università che lo hanno promosso;

b. ogni altra Università che ne faccia richiesta, previa deliberazione dell'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. g).

2. Le Università promotrici hanno diritto a due rappresentanti in seno al consiglio direttivo, così come previsto nell'art. 8; ogni altra Università consorziata ha diritto ad un rappresentante in seno al medesimo consiglio.

3. Il Consorzio agisce in nome proprio e per conto e nell'interesse dei Consorziati, configurandosi come strumento di promozione e coordinamento dei Consorziati. Nel caso in cui si rendesse necessario, il Consorzio potrà agire in base ad apposito mandato con rappresentanza conferito dai Consorziati, dunque in nome e per conto dei Consorziati medesimi.

4. I Consorziati sono tenuti ad osservare lo Statuto e le deliberazioni

degli organi consortili nonché a favorire il raggiungimento delle finalità del Consorzio.

5. I Consorziati assumono l'impegno di osservanza dei rapporti di reciproca correttezza.

Articolo 3

Attività del Consorzio

1. Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalità:

a. promuove e cura, previo parere vincolante dei soci fondatori, per conto delle Università consorziate, l'istituzione di corsi universitari e di alta formazione post-laurea in modalità e-learning ed e-learning blended;

b. promuove ed attua attività di formazione on-line;

c. effettua attività di consulenza, progettazione, erogazione di servizi e studi nel campo della didattica on line e delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, su incarico di Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati;

d. promuove e organizza incontri di studio, al fine di consentire lo scambio di esperienze e informazioni, anche a livello internazionale;

e. stipula contratti e convenzioni con Enti e soggetti pubblici e privati e aderisce ad altri Enti che operino in ambiti attinenti alle proprie finalità;

f. elabora, realizza e commercializza materiali e servizi didattici multimediali anche in collaborazione con terzi, purché tali attività non si configurino come prevalenti;

g. compie ogni altra attività in ordine al conseguimento del proprio

oggetto sociale.

2. Tali attività, che possono essere organizzate in piani pluriennali, sono articolate in progetti, rispetto ai quali alle Università consorziate è riservata ogni prerogativa in ordine all'indirizzo scientifico e al coordinamento.

3. La definizione di ogni progetto prevede l'individuazione degli eventuali soggetti, sia interni, sia esterni al Consorzio che abbiano interesse a partecipare all'esecuzione dei progetti e la suddivisione tra questi, sulla base di convenzioni, delle attività da svolgere secondo le competenze di ciascuno.

Articolo 4

Patrimonio

1. Le Università di cui all'art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) ciascuna, per un totale di fondo consortile di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), che è versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

2. Ogni altra università che, ai sensi dell'art. 2, lettera b), del presente Statuto entri a far parte del Consorzio, effettua un conferimento secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

3. Concorrono a formare il patrimonio del Consorzio i contributi, a qualsiasi titolo, conferiti da terzi nonché le attrezzature acquisite nello svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 5

Finanziamenti

1. Per lo svolgimento delle proprie attività funzionalmente al perseguimento delle suindicate finalità e per la realizzazione dello scopo consortile il Consorzio può avvalersi:

a. di finanziamenti o contributi erogati dal MUR per le attività del Consorzio o in relazione a specifici progetti;

b. di finanziamenti o contributi erogati da Enti pubblici anche territoriali regionali, nazionali, comunitari e internazionali;

c. di finanziamenti o contributi erogati da enti, società, soggetti, di diritto privato regionali, nazionali, comunitari e internazionali;

d. di finanziamenti o contributi erogati a valere su progetti locali, nazionali, comunitari e internazionali dalle rispettive Autorità di gestione;

e. di proventi derivanti dalle attività svolte su base contrattuale o convenzionale;

f. di sovvenzioni erogate da Istituzioni, Enti e soggetti pubblici e privati a titolo di liberalità, nonché donazioni e lasciti;

g. di eventuali finanziamenti di qualunque natura erogati, in qualunque forma, dalle Università consorziate.

Articolo 6

Organi

1. Sono organi del Consorzio:

a. l'Assemblea dei soci consorziati;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Direttore;

e. il Revisore unico.

Articolo 7

L'Assemblea dei soci consorziati.

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, adottate conformemente alla legge e a quanto previsto nel presente statuto, vincolano tutti i consorziati medesimi.

2. L'Assemblea dei consorziati:

a. delibera in merito agli indirizzi generali dell'attività del Consorzio e ne determina gli obiettivi strategici;

b. nomina il Revisore Unico;

c. approva il bilancio consuntivo annuale (ex art. 2615 bis del Codice civile);

d. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine ad ammissioni, recessi ed esclusioni dei consorziati;

e. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sugli obblighi cui sono tenuti i consorziati;

f. delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei consorziati;

g. delibera sullo scioglimento del Consorzio a maggioranza dei due terzi dei consorziati;

h. delibera sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

3. L'Assemblea dei consorziati si riunisce almeno una volta all'anno entro il termine di cui all'art. 2615 bis del Codice civile. Si riunisce inoltre ogni volta che lo richieda un consorziato oppure quando lo ritenga opportuno il Presidente.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata ai consorziati, oltreché ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Direttore per conoscenza, non oltre cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Tale comunicazione, in cui deve essere indicato l'elenco degli argomenti che costituiscono l'ordine del giorno, può essere trasmessa con qualunque mezzo che garantisca la ricezione, anche in modalità telematica. In caso di impedimento o di inerzia del Presidente, l'Assemblea può essere convocata dal docente consigliere più anziano di età.

5. L'Assemblea, sia in prima che in un'eventuale seconda convocazione, è legalmente costituita con l'intervento della maggioranza dei consorziati, e delibera comunque a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo le più elevate maggioranze previste al precedente punto 2.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio, composto da due rappresentanti per ognuna delle Università fondatrici e un rappresentante per ognuna delle Università consorziate non fondatrici.

2. Ognuna delle due Università consorziate fondatrici esprime nel Consiglio Direttivo due rappresentanti, uno nominato dal Senato Accademico e uno nominato dal Rettore, conformemente alle relative delibere dei competenti Senati accademici delle Università consorziate.

3. Ogni Università consorziata non fondatrice esprime nel consiglio direttivo un proprio rappresentante.

4. Il Presidente del consiglio direttivo è anche legale rappresentante

del Consorzio ed è nominato come con le modalità di cui al successivo comma 7 lettera a).

5. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio e possono essere rinominati.

6. In caso di decadenza di un consigliere, l'Università di riferimento effettua sollecitamente la relativa sostituzione.

7. Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione del Consorzio. Conseguentemente, a titolo non esaustivo, ha il compito di:

a. nominare il Presidente del Consorzio scegliendolo tra i docenti componenti designati dalle Università fondatrici;

b. nominare il Direttore del Consorzio con le modalità di cui al successivo art. 10;

c. tradurre in attività di breve e di medio termine gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici fissati dall'assemblea dei consorziati;

d. approvare i piani di attività da sottoporre ai competenti organi delle università consorziate;

e. deliberare in ordine alla partecipazione a bandi, selezioni e comunque a progetti attivati dalle amministrazioni pubbliche e da enti o soggetti privati;

f. deliberare in merito alle attività convenzionali e contrattuali, alla costituzione di partenariati con istituzioni, enti, soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali;

g. compiere quanto occorrente in relazione alle risorse umane e materiali direttamente od indirettamente impiegate nell'attività del Consorzio;

h. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei consorziati;

i. deliberare l'istituzione di ulteriori sedi operative ed uffici del Consorzio previo parere favorevole dei soci fondatori.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede del Consorzio o presso una sede diversa, nonché, laddove previsto nella convocazione, in via telematica. Una riunione dovrà convocarsi nel mese di febbraio di ciascun anno in tempo utile per il compimento di quanto previsto alla precedente lettera h).

9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore del Consorzio.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente quando ritenuto opportuno, o quando lo richieda un componente, mediante comunicazione inviata ai consiglieri ed al Direttore almeno cinque giorni prima di quello della riunione e non prima di due giorni in caso di urgenza. Tale comunicazione, in cui deve essere indicato l'elenco degli argomenti che costituiscono l'ordine del giorno, può essere trasmessa con qualunque mezzo che garantisca la ricezione, anche in modalità telematica.

11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono Presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal componente designato dai consiglieri presenti. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio individua un segretario verbalizzante.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se riportano il

voto favorevole della maggioranza dei medesimi consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 9

Il Presidente

1. Il Presidente del Consorzio è anche presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i docenti rappresentanti delle università in seno allo stesso. Qualora venga revocata la delega da parte della relativa Università, il Consiglio è convocato d'urgenza per la sua sostituzione.

2. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte a terzi ed in giudizio.

3. Competono al presidente del consiglio direttivo i seguenti compiti:

- a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. sottoscrivere convenzioni e contratti;
- c. vigilare sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assicurare l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti di attuazione in collaborazione con il direttore del Consorzio;
- d. assolvere gli incarichi che gli sono conferiti dal consiglio direttivo esercitando le relative deleghe, anche conferendone l'attribuzione di esercizio ad altro componente del consiglio direttivo o al direttore;
- e. adottare, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva dello stesso organo.

4. Laddove si verifichi una vacanza temporanea nel ruolo, la funzione di Presidente è svolta dal decano dei docenti membri del Consiglio Di-

rettivo.

Articolo 10

Il Direttore

1. Il Direttore è l'organo di gestione, responsabile dell'organizzazione delle risorse e dei supporti necessari al conseguimento degli obiettivi del Consorzio, nonché della direzione del personale del Consorzio medesimo.

2. Il Direttore, designato e nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i componenti del Consiglio stesso, è individuato tra il personale docente o amministrativo in servizio presso una delle Università consorziate diversa da quella di afferenza del Presidente, oppure è individuato mediante selezione con criteri di pubblica evidenza.

3. Il Direttore:

a. partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;

b. provvede a quanto occorrente per l'esecuzione di contratti e convenzioni;

c. adotta tutti i provvedimenti necessari in ordine al conseguimento degli obiettivi sulla base dei piani e dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo;

d. esercita gli incarichi e le deleghe specificatamente attribuitegli dal Presidente;

f. sovrintende all'organizzazione e dirige il personale e i collaboratori del Consorzio;

g. sovrintende alla gestione amministrativa e contabile;

h. supporta e collabora con gli altri organi del Consorzio.

4. Al Direttore, oltre al rimborso delle spese sostenute in connessione all'ufficio consortile ricoperto, può essere attribuito un compenso da parte del Consiglio Direttivo oltre che una premialità commisurata sulla base degli obiettivi raggiunti nell'esercizio annuale.

Tale attribuzione di compenso è soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei soci e resta valida sino a diversa decisione dell'Assemblea stessa.

5. Laddove si verifici una vacanza temporanea nel ruolo, la funzione di Direttore è svolta dal decano dei docenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Il Revisore Unico

1. Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei consorziati tra revisori legali iscritti nel relativo Registro. Dura in carica un triennio e può essere rinominato.

2. Il Revisore Unico:

a. controlla la regolarità delle scritture contabili ed i libri del Consorzio;

b. riferisce, in occasione della relativa assemblea, sulla veridicità del bilancio sottoposto all'approvazione della medesima;

c. vigila sull'osservanza dello statuto da parte degli organi consortili.

3. Il Revisore Unico, su invito del Presidente, può partecipare, con il solo potere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Articolo 12

Esercizio amministrativo

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro due mesi dalla data di chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio conformemente all'art. 2615 bis del Codice civile, per la relativa approvazione da parte dell'Assemblea dei consorziati.

3. L'avanzo eventualmente conseguito in ciascun esercizio non potrà essere distribuito fra i consorziati, ma verrà destinato ad incremento del patrimonio consortile.

Articolo 13

Durata e recesso

1. La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2030, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

2. I Consorziati possono recedere dal Consorzio mediante apposita comunicazione che deve essere inviata al Presidente a mezzo lettera raccomandata o pec improrogabilmente entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione validamente inviata.

3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso o comunque antecedenti la data dalla quale il recesso si rende effettivo, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo.

Articolo 14

Scioglimento del consorzio

1. Il Consorzio può essere sciolto con delibera assunta dall'Assem-

blea, con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle università costituenti il Consorzio proporzionalmente alle quote possedute.

Articolo 15

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dettate dal codice civile in materia di Consorzio con attività esterna.

Giuseppe Pulina

Giuseppe Cammarota

Dr. Paolo Emilio Pasolini notaio

Io sottoscritto dr. Paolo Emilio Pasolini Notaio in Monserrato iscritto nel ruolo dei distretti Notarili riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. Uso registro imprese.
Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante M.U.I.. (per euro 156,00 ex art.1, comma 1-bis.1, n. 1, del D.P.R. 642/72).